

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MARZO 2009, N. 9465: l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri non autorizzati è comunque inquadabile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/2006 anche se si tratta di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore stesso in modo saltuario ed occasionale.

In merito ad alcune imprese che avevano effettuato dei trasporti di propri rifiuti non pericolosi senza essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali la Cassazione ha affermato che: *«...qualora risultasse dimostrato, in punto di fatto, che esse non effettuavano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare [ovvero con operazioni non costituenti, secondo la più recente normativa, parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti] - non erano tenute all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.*

Ciò non comporta, però, che quelle imprese societarie potessero effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi (cioè sostanzialmente un'attività di gestione, sia pure non sistematica e continuativa, dei rifiuti medesimi) senza alcun controllo.

Per tali trasporti "eccezionali", invece, le società medesime si sarebbero dovute avvalere delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati è comunque inquadabile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/2006. »



REPUBBLICA ITALIANA

9465/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Camera di consiglio

del 25.11.2008

SENTENZA

N. 1328

R.G. n.

25209/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente
Dott. Agostino	Cordova	Componente
Dott. Alfredo M.	Lombardi	Componente
Dott. Aldo	Fiale	Componente
Dott. Margherita	Marmo	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BERTOLINO Antonina, nata a Salemi il 20.4.1943

avverso la ordinanza 12.6.2007 del Tribunale per il riesame di Palermo

Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso

Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Bua, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso



FATTO e DIRITTO

Il Tribunale per il riesame di Palermo, con ordinanza del 12.6.2007, rigettava l'appello proposto da **Bertolino Antonina**, nella qualità di legale rappresentante della s.p.a. "Distilleria Bertolino" e della s.r.l. "I.M.A.", avverso il provvedimento 16.5.2007 con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di restituzione di due autocarri, assoggettati a sequestro preventivo nel procedimento penale instaurato nei confronti della stessa Bertolino e di Gulino Maria Giovanna (altra amministratrice, con poteri disgiunti, delle due società anzidette), indagate in relazione al reato di cui agli artt. 212 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'istanza di dissequestro si basava su una consulenza di parte che aveva evidenziato la *natura occasionale e non preventivabile* della produzione dei fanghi in esubero costituenti oggetto dei trasporti (eccezionalmente) effettuati con quegli automezzi. Da ciò si faceva discendere l'impossibilità di configurare la fattispecie incriminatrice, rivolta a sanzionare esclusivamente "l'attività ordinaria e regolare del trasporto di rifiuti non pericolosi".

Il Tribunale rigettava l'appello evidenziando la "inefficacia probante delle valutazioni del consulente di parte, assimilabili ai rilievi difensivi" e argomentando altresì che "la non preventivabilità della produzione di fanghi di recupero non esclude che la necessità del trasporto dei rifiuti non pericolosi possa profilarsi con carattere di periodicità o ciclicità connessa ai livelli di produzione".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della **Bertolino**, il quale ha eccepito l'insussistenza del *fumus delicti* per erronea applicazione dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 22/1997, ove viene fissato l'obbligo di iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali [sanzionato dal successivo art. 256] anche per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come "attività ordinaria e regolare", sia pure prefigurando modalità di registrazione sensibilmente agevolate (che escludono la necessità di garanzie finanziarie e prevedono l'iscrizione a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell'impresa, senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria ed alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico).

L'obbligo di iscrizione si correla, dunque, per le imprese anzidette, allo svolgimento "ordinario e regolare" delle attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi; laddove invece, per le società coinvolte nel procedimento penale in oggetto, sarebbe stata dimostrata "la assoluta episodicità" degli accertati conferimenti di fanghi di supero.

Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

1. Giova premettere, per una migliore comprensione del tema di diritto introdotto con l'atto di gravame, una ricognizione – sia pure sommaria – della successione delle principali e più recenti disposizioni normative aventi ad oggetto il trasporto di rifiuti propri non pericolosi.

Va ricordato, pertanto, che l'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 – in seguito alle ~~modifiche apportate dall'art. 1, comma 19, della legge 9.12.1998, n. 426~~ – aveva escluso dal novero delle condotte penalmente sanzionate (ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 22/1997) il trasporto operato anche professionalmente, senza iscrizione all'Albo nazionale, di *rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito della propria attività di impresa*.

Tale esclusione – però – contrastava con le disposizioni comunitarie, alla stregua della chiara lettera dell'art. 12 della direttiva 91/156/CEE e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza 9.6.2005, causa C-270/03 (in una procedura di infrazione promossa dalla Commissione della Comunità contro la Repubblica italiana), sicché questa Corte Suprema – con

A. Fole



ordinanza n. 10328 del 2006 – sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997.

La Corte Costituzionale – con ordinanza n. 126 del 7 marzo-19 aprile 2007 – restituì gli atti a questa Corte, prospettando la necessità di rivalutare il permanere della rilevanza della questione alla luce dello *ius superveniens* rappresentato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

L'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, infatti, ha introdotto una nuova disciplina dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ed in particolare, nella formulazione originaria, prevedeva:

-- al comma 5, che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica di siti ...";

-- al comma 7, che "le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ... devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato ...";

-- al comma 8, che "le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano ... non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma sette e sono iscritte all'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione ... e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico ...".

E' stato così (re)introdotto nel nostro ordinamento – seppure secondo formalità e requisiti semplificati – l'obbligo di iscrizione all'Albo anche per le imprese che trasportano *in proprio*, come attività ordinaria e regolare, i rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, sicché può ritenersi superato il contrasto con la disciplina comunitaria già ravvisato dalla Corte europea di Giustizia.

Questa Corte, comunque – con ordinanza n. 35235 del 2007 – ha sollevato nuovamente la già dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 in una vicenda processuale in cui doveva ritenersi esclusa l'applicabilità della nuova disciplina in forma semplificata introdotta dall'art. 221, comma ottavo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, operando il divieto di irretroattività della legge più sfavorevole imposto dall'art. 2, 4° comma, cod. pen. [questione che la Consulta ha ritenuto inammissibile – con ordinanza n. 413 del 3 - 17 dicembre 2008 – nelle more della redazione della motivazione della presente decisione].

L'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 ha subito, frattanto, nuove modifiche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16.1.2008, n. 4 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008) ed il riformulato comma 8 prevede in particolare che le disposizioni riguardanti il regime "ordinario" di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, poste nei precedenti commi 5, 6 e 7, "non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni ...".

2. Alla stregua già delle previsioni originarie dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 (normativa in vigore al momento dei fatti in contestazione), deve ritenersi che le società rappresentate

A. Pele

dall'indagata – qualora risultasse dimostrato, in punto di fatto, che esse non effettuavano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare [ovvero con operazioni non costituenti, secondo la più recente normativa, *parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti*] – non erano tenute all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Ciò non comporta, però, che quelle imprese societarie potessero effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi (cioè sostanzialmente un'attività di *gestione*, sia pure non sistematica e continuativa, dei rifiuti medesimi) senza alcun controllo.

Per tali trasporti "eccezionali", invece, **le società medesime si sarebbero dovute avvalere delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo**, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati è comunque inquadrabile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/2006.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 25.11.2008.

Il Consigliere rel.

Alessandro Fiele

Il Presidente

Ernesto Lupis

